

ADEMPIMENTI

Seconda rata acconto imposte: il versamento con l'F24

di Dottryna



Ultimi giorni utili per effettuare il versamento della seconda rata dell'acconto 2017 delle imposte in scadenza il prossimo 30 novembre. Al fine di approfondire gli aspetti operativi della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione "Adempimenti", una apposita Scheda di studio. Il presente contributo si sofferma sulle modalità di versamento.

In materia di compilazione del **modello F24**, si rammenta che, ai fini del versamento in **aconto** delle imposte, occorre utilizzare i seguenti **codici tributo**.

Imposta da versare - seconda rata o unica soluzione

Acconto Irpef	4034
Acconto cedolare secca locazioni di immobili abitativi	1841
Acconto imposta sostitutiva regime di vantaggio	1794
Acconto imposta sostitutiva regime forfetario	1791
Acconto Ivie	4045
Acconto Ivafe	4048
Acconto Ires	2002
Acconto maggiorazione Ires 10,5% società non operative	2019
Acconto Irap persone fisiche, società di persone/assimilati	3813
Acconto Irap società di capitali/assimilati	

Codice tributo

Per il versamento dell'aconto il contribuente **può utilizzare in compensazione** i crediti a sua disposizione. In particolare, è possibile avvalersi della compensazione "verticale" o "orizzontale". Sul tema della **compensazione**, si rammenta che:

- se il modello F24, per effetto di compensazioni, presenta un **saldo pari "a zero"** lo stesso va presentato, sia da parte dei soggetti titolari di partita Iva che da parte dei soggetti "privati", esclusivamente mediante i **servizi telematici** delle Entrate;

- è previsto l'obbligo di **apposizione del visto di conformità**(o la sottoscrizione del soggetto cui è demandata la revisione legale) in caso di utilizzo in compensazione di crediti tributari (Iva, Ires, Irpef, ecc.) per un importo superiore a 5.000 euro;
- per effetto delle novità apportate dal **L. 50/2017**, i soggetti titolari di partita Iva sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia (Entratel /Fisconline) in caso di compensazioni in F24 (a prescindere dall'importo del credito utilizzato) di crediti relativi a Iva (annuale o trimestrale), redditi (Irpef, Ires, Irap) e relative addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive nonché crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione.

È stata, quindi, **soppressa la soglia dei 5.000 euro annui**, oltre la quale scattava l'obbligo per i soggetti Iva di utilizzare, ai fini della compensazione in F24, esclusivamente i servizi telematici delle Entrate.

Di seguito si riporta un **prospetto di sintesi** delle modalità di presentazione del modello F24 collegate alla presenza o meno di compensazioni.

F24 con saldo zero (per effetto di compensazioni tra debiti e crediti)

Titolari partita **canali telematici delle Entrate** (Fisconline o Iva/ Privati Entratel), direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato NO F24 con servizi di *home banking*, *remote banking* o altri messi a disposizione da Banche, Poste, ecc.

F24 a “debito” con compensazione



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)